



## **PARROCCHIA SANTA CROCE**

Piazza Santa Croce, 3

70010 Casamassima (Ba)

Tel/Fax 080.675.090

E-mail: [scroce.casamassima@arcidiocesibaribitonto.it](mailto:scroce.casamassima@arcidiocesibaribitonto.it)

### **Determinazione a contrarre n. 01 del 12/02/2021**

**Oggetto: LAVORI RI RECUPERO, RIUSO ED ALLESTIMENTO  
DELL'ARCHIVIO STORICO DI PALAZZO BIRARDI- PARROCCHIA  
SANTA CROCE CASAMASSIMA (BA)  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI  
LAVORI**

### **Il Responsabile del Servizio**

#### **PREMESSO CHE**

- con D.G.R. n. 2015 del 13.12.2016, la Giunta della Regione Puglia ha definito gli indirizzi per l'avvio dell'attuazione dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 e ha approvato le macro-aree di attività coerenti con gli obiettivi e i criteri previsti dall'Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura;
- con D.G.R. n. 871 del 07.06.2017, la Giunta regionale ha approvato la strategia per il rilancio del patrimonio culturale, denominata SMART-in, con l'obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
- con D.G.R. n. 1413 del 02.08.2018, la Giunta regionale ha approvato le indicazioni programmatiche per la predisposizione della procedura di Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- con medesima D.G.R. n. 1413/2018 si è provveduto alle variazioni contabili ed allo stanziamento delle risorse finanziarie di 20 MEuro e si è dato mandato al Responsabile dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 di procedere alla predisposizione, all'adozione ed alla pubblicazione dell'Avviso pubblico nonché a tutti gli adempimenti consequenziali;
- in esecuzione della predetta D.G.R. n. 1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia ha provveduto a predisporre l'"Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici";
- con D.D. n. 8 del 08.03.2019 della Sezione Valorizzazione Territoriale (pubblicata sul BURP n. 38 del 04.04.2019), è stato adottato "l'Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" e la relativa modulistica nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", nonché lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari;
- la Parrocchia Santa Croce in Casamassima manifestava l'interesse a partecipare al suddetto Avviso incaricando l'arch. Antonella Ivone ed altri professionisti individuati tra l'elenco delle figure professionali a disposizione per redigere un progetto esecutivo per il recupero dell'immobile di proprietà denominato Palazzo Birardi, al fine di allestire un archivio storico parrocchiale;

## CONSIDERATO CHE

- con D.D. n. 111 del 13.07.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 105 del 16.07.2020, sono state approvate le graduatorie provvisorie per ciascuna categoria di intervento;
- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento;
- con D.D. n. 167 del 23.10.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata impegnata la spesa di € 36.924.045,28, sui capitoli di bilancio n. 1162673 per la “quota Stato” e n. 11621673 per la “quota UE”, in favore degli enti ecclesiastici beneficiari indicati nell’Allegato 1 e 2 della D.D. n. 058/144 del 07.09.2020;
- in data 19.01.2021 è stato trasmesso al Soggetto Beneficiario il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia Santa Croce;
- in data 19.01.2021 il Soggetto Beneficiario ha trasmesso via PEC il predetto Disciplinare, debitamente sottoscritto con firma digitale, assunto al protocollo della Sezione Valorizzazione Territoriale con il n. AOO\_058/160 del 20.01.2021;

## DATO ATTO

- che l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 980.832,78;
- che la Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia ha approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia Santa Croce, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario in data 19.01.2021;
- che la Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia ha concesso il finanziamento in favore della Parrocchia Santa Croce - Casamassima (BA) – di € 980.832,78 per l’intervento ” L’archivio storico di Palazzo Birardi” con Determina Dirigenziale n. 22 del 21/01/2021

## RILEVATO

- che il progetto esecutivo è stato sottoposto all’attività di verifica e validazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- che, con nota prot. n. 12380-P del 03/10/2019, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, condividendo le scelte architettoniche adottate nel progetto, ha trasmesso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004;
- che, con nota prot. n. 2642 del 07/10/2019, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata rilasciava parere preventivo favorevole per gli interventi di restauro e digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario di proprietà della Parrocchia Santa Croce, destinato all’Archivio Storico di Palazzo Birardi;

**DATO ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente:

<b>LAVORI</b>	
TOTALE IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 709.582,48
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.801,79
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO SICUREZZA</b>	<b>€ 729.384,27</b>
<b>ARREDI, FORNITURE, ALLESTIMENTO AREA LUDICA ESTERNA soggetti a ribasso</b>	
<b>TOTALE IMPORTO ARREDI E FORNITURE</b>	<b>€ 42.500,00</b>
<b>SPESE PER SERVIZI</b>	
Servizi di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	€ 2.900,00
<b>TOTALE IMPORTO SERVIZI</b>	<b>€ 2.900,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Rilievi, relazioni di restauro, altre relazioni, accertamenti ed indagini	€ 4.500,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 700,00
imprevisti compresi di IVA al 10%	€ 3.000,00
Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva e C.S.P.	€ 33.450,00
Spese tecniche generali relative alla direzione lavori e C.S.E.	€ 34.900,00
Assistenza giornaliera e contabilità	€ 7.500,00
Supporto al R.U.P.	€ 3.250,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.000,00

Spese per pubblicità di gara	€ 900,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo tecnico amministrativo	€ 5.500,00
Collaudo statico ed altri eventuali collaudi	€ 2.500,00
Contributo anac	€ 300,00
4% CNPAIA (oneri previdenziali su spese tecniche relative alla progettazione e DL)	€ 3.664,00
<b>totale</b>	<b>€ 102.164,00</b>
<b>IVA</b>	
IVA su lavori (10%)	€ 72.938,43
IVA su arredi e forniture (22%)	€ 9.350,00
IVA sui servizi (22%)	€ 638,00
IVA su oneri tecnici e contributi previdenziali (22%)	€ 20.958,08
<b>totale IVA</b>	<b>€ 103.884,51</b>
<b>TOTALE GENERALE € 980.832,78</b>	

#### RILEVATO

- che, nell’ambito dell’autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, nella richiamata nota prot. n. 12380-P del 03/10/2019, ha espressamente prescritto che i lavori dovranno essere affidati a imprese in possesso dei requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 146 del D. Lgs. 50/2016 e dal DM 22 agosto 2017, n.154 del MiBAC nella categoria OG2;

#### EVIDENZIATO

- che, trattandosi di lavori c.d. “sotto soglia” di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 dell’11/09/2020, la quale ha fissato un regime derogatorio, nello specifico, all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- che, in particolare, trattandosi di importo lavori pari ad € 771.884,27 l’Amministrazione deve procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell’11/09/2020, mediante “Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione [...] di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro [...] L’avviso sui risultati della procedura di affidamento [...] contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”;
- che, il regime derogatorio previsto dall’art. 1 della legge n. 120 dell’11/09/2020 si estende anche ai seguenti altri articoli del D. Lgs. 50/2016, nello specifico:
  - il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 120 dell’11/09/2020 testualmente dispone che: “Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

#### RITENUTO

- ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n. 120 dell’11/09/2020, di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi prevalentemente di intervento di recupero di un edificio di interesse storico e culturale che per la sua peculiare natura ben si presta a possibili miglioramenti di tipo sia formale, sia funzionale, anche in coerenza con quanto prescritto dalla Soprintendenza nell’autorizzazione ex art. 21;
- di espletare la procedura di gara in modalità cartacea, con riferimento all’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera c, in quanto l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti, mediante l’individuazione di almeno n. 10 operatori economici iscritti all’Elenco aggiornato degli Operatori Economici del Segretariato Regionale per la Puglia - MiBAC, qualificati nella categoria OG2 classifica II e superiori con sede legale nel territorio della Regione Puglia, da estrarre a sorte;
- di procedere direttamente ed autonomamente all’indizione della gara, considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7 della legge n. 120 dell’11/09/2020, il comma 4 dell’art 37 del D. Lgs. 50/2016 rimane sospeso fino al 31 dicembre 2021;
- di dover stabilire nella lettera invito/disciplinare di gara:
  - che il tempo massimo per la presentazione delle offerte sarà pari a gg. 30 (trenta) dalla data di invio della lettera di invito/disciplinare;
  - che possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi di accesso di cui ai punti seguenti e che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei citati requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/20016, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni di seguito richieste;
- che i requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici sono i seguenti, salvo ulteriori e più specifici requisiti richiesti dalla lettera invito/disciplinare di gara:
  - assenza delle cause di esclusione cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001;
  - assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 41 del D.lgs. 198/06 e di cui all'art. 44 del D.lgs. 286/98;
  - assenza di cause di esclusione dalle gare per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
  - assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 per non essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
  - assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
  - non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
  - non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ovvero, di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti "*black list*", elencati nel D.M. 04/05/1999 e nel D.M. 21/11/2001 oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "*black list*", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art. 37;
  - assenza di altre cause di esclusione che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, meglio specificate nella *lex specialis* di gara;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale richiesti agli operatori economici sono i seguenti:
  - essere iscritti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza;
  - essere qualificati per le seguenti categorie di lavori, secondo quanto previsto dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale d' Appalto:
    - a) CATEGORIA PREVALENTE OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per € 471.667,91 pari al 61,10% – CLASSIFICA II°;
    - b) CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE OG11 (impianti tecnologici) per € 300.216,36 pari al 38,90% – CLASSIFICA II°;

– di dover specificare nella lettera invito/disciplinare di gara che:

- per la categoria prevalente OG2 La qualifica nella categoria prevalente OG 2 (trattandosi di categoria relativa a lavorazioni da eseguire su un immobile tutelato appartenente ai "Beni culturali" ai sensi della Parte II<sup>a</sup> del Codice Appalti) non può essere ottenuta mediante la procedura di avvalimento, ai sensi dell'art. 146, c.3, del D.lgs 50/2016. Si sottolinea e si precisa, inoltre, che secondo quanto disposto dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 2 (e, quindi, anche i subappaltatori) devono (in ogni caso) essere in possesso degli idonei requisiti di qualificazione stabiliti dal D.Lgs. n.50/2016 per poter eseguire lavori su immobili tutelati e vincolati a "bene immobile culturale", per il quale trovano applicazione le disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III, del D.Lgs. n. 50/2016 (articoli da 145 a 150), relative agli appalti nel settore dei beni culturali.  
La categoria prevalente OG 2 è parzialmente subappaltabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. "Decreto sblocca cantieri") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55.
- Per la categoria scorporata OG11: la categoria OG11 è scorporabile al 100% e subappaltabile al 30% essendo SIOS. Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. 50/2016.  
Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

– di dover evidenziare nella lettera invito/disciplinare di gara che:

- Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo

è causa di esclusione dalla procedura di gara.

- di dover evidenziare nella lettera invito/disciplinare di gara che:
  - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, qualora intervenga la revoca del finanziamento concesso o, in ogni, caso per ragioni di pubblico interesse, anche sopravvenute;
  - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida;
- di dover fissare, ai fini della selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti criteri di natura tecnica, temporale economica con i relativi punteggi:

**Valutazione dell'offerta tecnica:**

**max punti 90/100**

**Valutazione dell'offerta economica:**

**max punti 10/100**

- di dover stabilire che, per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, la commissione procederà all'assegnazione diretta, per ogni sub-criterio, dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, nonché degli obiettivi che si intendono perseguire. Il coefficiente 1 sarà assegnabile all'offerta ritenuta migliore sotto tale aspetto; i coefficienti degli altri concorrenti verranno assegnati con criterio di proporzionalità (secondo le Linee Guida ANAC n. 2);
- di procedere, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, applicando successivamente la c.d. "riparametrazione";
- di dover stabilire che non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti su 90 punti;
- di dover stabilire che l'offerta economica deve essere redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara;

**RITENUTO**, altresì:

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di riservarsi la facoltà di procedere alla modifica del contratto senza l'indizione di una nuova procedura di affidamento, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale in essere, fino alla concorrenza delle risorse rinvenenti dalle economie di gara relative alla quota di cofinanziamento comunale;
- di dover approvare la lettera invito/disciplinare di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

## **DETERMINA**

- 1. LE PREMESSE** formano parte integrante del presente dispositivo;
- 2. SELEZIONARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell'11/09/2020, l'operatore economico esecutore dei lavori di che trattasi mediante "Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione [...] di almeno dieci operatori economici";
- 3. ESPLETARE** la procedura di gara mediante l'individuazione di almeno n. 10 operatori economici iscritti all'Elenco aggiornato degli Operatori Economici del Segretariato Regionale per la Puglia - MiBAC, qualificati nella categoria OG2 classifica II e superiori con sede legale nel territorio della Regione Puglia, da estrarre a sorte;
- 4. BANDIRE** direttamente ed autonomamente la gara in parola, considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 dell'11/09/2020, il comma 4 dell'art 37 del D. Lgs. 50/2016 rimane sospeso fino al 31 dicembre 2021;
- 5. PROCEDERE**
  - ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 120 dell'11/09/2020 all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
  - alla valutazione dell'anomalia dell'offerta qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 6. STABILIRE** nella lettera invito/disciplinare di gara:
  - che il tempo massimo per la presentazione delle offerte sarà pari a gg. 30 (trenta) dalla data di invio della

- lettera di invito/disciplinare;
- che possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - che i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti minimi di accesso di cui ai punti seguenti e che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei citati requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
  - che, per l’effetto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive delle qualificazioni di seguito richieste;
  - che i requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici sono i seguenti, salvo ulteriori più specifici requisiti stabiliti nella lettera invito/disciplinare di gara:
    - assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
    - assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
    - assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001;
    - assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/06 e di cui all’art. 44 del D.lgs. 286/98;
    - assenza di cause di esclusione dalle gare per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
    - assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 per non essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
    - assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
    - non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
    - non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ovvero, di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso;
    - non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti “*black list*”, elencati nel D.M. 04/05/1999 e nel D.M. 21/11/2001 oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “*black list*”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art. 37;
    - assenza di altre cause di esclusione che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, meglio specificate nella *lex specialis* di gara;
  - che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale richiesti agli operatori economici sono i seguenti:
    - C.C.I.A.A. essere iscritti, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, nel registro delle imprese presso la o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza;
    - essere qualificati per le seguenti categorie di lavori, secondo quanto previsto dall’art. 2.5 del Capitolato Speciale d’Appalto:
      - CATEGORIA PREVALENTE OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per € 471.667,91 pari al 61,10% – CLASSIFICA II°;
      - CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE OG11 (impianti tecnologici) per € 300.216,36 pari al 38,90% – CLASSIFICA II°;

#### 7. SPECIFICARE nella lettera invito/disciplinare di gara che:

per la categoria prevalente OG2 La qualifica nella categoria prevalente OG 2 (trattandosi di categoria relativa a lavorazioni da eseguire su un immobile tutelato appartenente ai “Beni culturali” ai sensi della Parte II^ del Codice Appalti) non può essere ottenuta mediante la procedura di avvalimento, ai sensi dell’art. 146, c.3, del D.lgs 50/2016.

Si sottolinea e si precisa, inoltre, che secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 2 (e, quindi, anche i subappaltatori) devono (in ogni caso) essere in possesso degli idonei requisiti di qualificazione stabiliti dal D.Lgs. n.50/2016 per poter eseguire lavori su immobili tutelati e vincolati a “bene immobile culturale”, per il quale trovano applicazione le disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III, del D.Lgs. n. 50/2016 (articoli da 145 a 150), relative agli appalti nel settore dei beni culturali.

La categoria prevalente OG 2 è parzialmente subappaltabile ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 (cd. “Decreto sblocca cantieri”) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14.06.2019, n. 55.

Per la categoria scorporata OG11: la categoria OG11 è scorporabile al 100% e subappaltabile al 30% essendo SIOS. Non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

#### 8. EVIDENZIARE nella lettera invito/disciplinare di gara che:

- Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79,

comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

**9. FISSARE**, ai fini della selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i seguenti punteggi:

<b>Valutazione dell'offerta tecnica:</b>	<b>max punti 90/100</b>
<b>Valutazione dell'offerta economica:</b>	<b>max punti 10/100</b>

#### **10. DARE ATTO**

- che i criteri e i sub criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono quelli della tabella in premessa indicati;
- che per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica la commissione procederà all'assegnazione diretta, per ogni sub-criterio, dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, nonché degli obiettivi che si intendono perseguire. Il coefficiente 1 sarà assegnabile all'offerta ritenuta migliore sotto tale aspetto; i coefficienti degli altri concorrenti verranno assegnati con criterio di proporzionalità (secondo le Linee Guida ANAC n. 2);
- che, in relazione a ciascuna offerta, si procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, applicando successivamente la c.d. "riparametrazione";
- che non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che non raggiungano il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti su 90 punti.

#### **11. RISERVARSI**

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di procedere alla modifica del contratto senza l'indizione di una nuova procedura di affidamento, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale in essere, fino alla concorrenza delle risorse rinvenenti dalle economie di gara relative alla quota di cofinanziamento comunale;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, qualora intervenga la revoca del finanziamento concesso o, in ogni, caso per ragioni di pubblico interesse, anche sopravvenute;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida;

**12. APPROVARE** la lettera invito/disciplinare di gara e i relativi modelli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**13. FRONTEGGIARE** la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori pari ad € 771.884,27 oltre IVA al 10, all'interno dell'importo finanziato dalla Regione Puglia

**14. DARE ATTO** che per l'intervento è stato acquisito il seguente CUP D94J20003310006, mentre prima di procedere alla pubblicazione della lettera di invito/disciplinare di gara si provvederà ad acquisire il CIG;

**15. PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet della Parrocchia Santa Croce di Casamassima (Ba).

Il Responsabile del Procedimento  
DON CARLO LATTARULO



*Don Carlo Lattarulo*